



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche
U.O. SUAP

Rif. Sigepro SUAP n. 3108/2023
PG istanza n. 158366/2023

Ravenna, 6/10/2023

Spett.le C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L.
c/o CAA.SRL@PEC.IT

**OGGETTO: istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 259/2013 per attività produttiva sita in VIA SANT'ALBERTO n. 235 a Ravenna.
Richiedente: Ceccardi Paolo in qualità di Legale rappresentante della Società C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L.**

Trasmissione atti autorizzatori in seguito a conclusione positiva del procedimento

Facendo seguito al ricevimento della dichiarazione in merito all'assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, P.G. n. 209483/2023 del 05/10/2023 si trasmettono in allegato gli atti autorizzatori indicati di seguito, inerenti il procedimento in oggetto conclusosi positivamente in data 05/10/2023 con **il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale in data 05/10/2023 avente P.G. n. 208662/2023.**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Miglio

documento firmato digitalmente





Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche
U.O. SUAP

Rif. Sigepro SUAP n. 3108/2023
PG istanza n. 158366/2023

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale per attività utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà.
Richiedente: Ceccardi Paolo in qualità di Legale rappresentante della Società C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, inoltrata al SUAP del Comune di Ravenna dal Sig. Ceccardi Paolo, Legale rappresentante della Società C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L., con sede a CREVALCORE, provincia BO, in VIA SANT'AGATA, 835, in data 25/07/2023, P.G. n. 158366/2023, per l'attività produttiva sita a Ravenna, in VIA SANT'ALBERTO n. 235;

Considerato che **in data 03/10/2023, con Provvedimento n. DET-AMB-2023-5070**, ARPAE Ravenna, in qualità di Autorità Competente, ha adottato la Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013,

Visto quanto definito nel suddetto atto di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto quanto previsto dal DPR 59/2013;

RILASCIA

L'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L., P.IVA 01529451203, con sede a CREVALCORE, provincia di BO, in VIA SANT'AGATA, 835, per attività produttiva sita a Ravenna in VIA SANT'ALBERTO n. 235, vincolandone l'efficacia al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA stessa, sopra indicato.



Il Dirigente del
Servizio SUAP ed Attività Economiche
Dott. Alessandro Martinini

documento firmato digitalmente



ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5070 del 03/10/2023 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-5263 del 03/10/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Ermanno Errani |

Questo giorno tre OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL** , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER **L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007**, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna, in data 25/07/2023 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 131144/2023 del 28/07/2023 (Pratica Sinadoc 29778/2023), dalla **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede

legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **provenienti dall'Impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".
- ✓ il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ✓ la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 29778/2023, emerge che:

- La **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl**, svolge attività di riutilizzo agronomico dei fanghi derivanti da processi di depurazione;
- la **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 25/07/2023, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con PG 131144/2023 del 28/07/2023 (Pratica Sinadoc 29778/2023), per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - ✓ **autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'Impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente risultava necessario richiedere elementi integrativi ai fini istruttori, come comunicato allo SUAP con nota PG: 149925/ 2023 del 04/09/2023,
- con nota PG 156309/2023 del 14/09/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 13/09/2023, e pertanto la documentazione risultava completa ai fini

dell'avvio del procedimento e la domanda correttamente presentata, come comunicato con nota PG 158648/2023 del 19/09/2023.

- con nota PG 158626/2023 del 19/09/2023, questa ARPAE SAC ha chiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna una relazione tecnica relativa all'istanza di cui all'oggetto;
- con nota PG 165157/2023 del 29/09/2023, lo SUAP ha trasmesso della documentazione volontaria presentata dalla Ditta in data 29/09/2023;
- con nota PG 164381/2023 del 28/09/2023 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna, per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna;**

VISTA l'Autorizzazione **DET-AMB-2019-5398 del 22/11/2019** rilasciata da ARPAE SAC BOLOGNA alla **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** relativa a "*Autorizzazione unica relativa a centro di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, per usi agricoli, localizzato in Via Eurissa, Comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO). Rinnovo. Operazioni di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),*

VISTA la successiva e **DET-AMB-2022-1328 del 17/03/2022** rilasciata da ARPAE SAC BOLOGNA alla **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** relativa a "*Autorizzazione unica, ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a centro di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneo cellululosiche da raccolta differenziata, per usi agricoli, localizzato in Via Eurissa, Comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO). Variazione ed aggiornamento della determina ARPAE n. 5398 del 22/11/2019";*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna::

DETERMINA

- 1 DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007**, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce seguenti titoli abilitativi ambientali:
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** -di competenza ARPAE SAC;
- Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007**.
 - b È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - b Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - c **Qualsiasi variazione dei piani di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.**
 - d **Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2019-5398 del 22/11/2019 e dell'autorizzazione DET-AMB-2022-1328 del 17/03/2022, rilasciata da ARPAE SAC BOLOGNA, relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.**
 - e La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

SAC di Ravenna
Il Dirigente
(Dott. Ermanno Errani)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007

CONDIZIONI

1. la Società C.A.A. Giorgio Nicoli Srl è titolare dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2019-5398 del 22/11/2019 e DET-AMB-2022-1328 del 17/03/2022 rilasciata da Arpae SAC di Bologna per la gestione del centro di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneo cellulose da raccolta differenziata, per usi agricoli.
2. Il centro di stoccaggio sito in Via Eurissa, Comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO) è autorizzato al ritiro dei fanghi biologici di depurazione provenienti principalmente da depuratori che trattano acque reflue urbane (Codice CER 19 08 05) e da impianti di depurazione provenienti da industrie agroalimentari vari a seconda del tipo di materiale trattato, attribuibili alla categoria 02 "Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura", così come specificato nell'Allegato 2 della DGR 30 Dicembre 2004 n° 2773 e smi (CER 02 02 04; CER 02 03 05; CER 02 04 03; CER 02 05 02; CER 02 06 03; CER 02 07 05; CER 03 03 11; CER 19 08 99).
3. L'impianto di stoccaggio è attualmente costituito da sei vasche seminterrate in calcestruzzo armato, della capacità unitaria di circa 3.000 mc. (ciascuna delle quali suddivisa in due lotti funzionali di pari volumetria, equivalenti quindi a 1.500 mc. ognuno).
4. L'impianto ha una capacità di stoccaggio puntuale di 18.300 tonnellate e potenzialità di trattamento pari a 55.000 tonnellate annue.
5. La ditta dichiara che i fanghi di depurazione che intende distribuire sul territorio di Ravenna sono tutti classificati con Codice CER 190805 e sono provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane indicati schematicamente di seguito.

| PROVENIENZA FANGHI CER 190805 | PROV | ABITANTI EQUIVALEN TI | QUANTITA' CONFERITA NEL 2022 (t) |
|--|-------------|--------------------------------------|---|
| ABANO TERME | PD | 35.000 | 22 50 |
| ACQUA VIVA DELLE FONTI | BA | 30.500 | - |
| CASAMASSIMA | BA | 17.000 | - |
| CASTELFRANCO VENETO | TV | 40.000 | 20 00 |
| CASTELLANA GROTTA | BA | 18.500 | - |
| CARRARA | MS | 45.000 | 20 |
| CATTOLICA | RN | 120.000 | 15 0 |
| CODEVIGO | PD | 65.000 | 22 60 |
| CONVERSANO | BA | 35.783 | - |
| CREVALCORE | BO | 14.000 | 12 00 |
| FAENZA | RA | 100.000 | 30 00 |
| FIRENZE | FI | 400.000 | 60 |

| | | | |
|---------------------------|----|---------|----------|
| | | | 00 |
| GIULIANOVA | TE | 89.000 | 22 00 |
| IMOLA | BO | 75.000 | 10 00 |
| MASSA-LAVELLO 2 | MS | 120.000 | - |
| LIDO DI CLASSE | RA | 30.000 | - |
| LIVORNO | LI | 240.000 | 22 00 |
| LUCCA | LU | 95.000 | 30 00 |
| MERANO | BZ | 364.000 | 30 00 |
| PIEVE A NIEVOLE | PT | 60.000 | 73 0 |
| QUARTO D'ALTINO | VE | 50.000 | 14 50 |
| QUERCETA-SERA VEZZA | LU | 39.000 | 85 0 |
| RICCIONE | RN | 162.000 | 50 |
| SANTERAMO IN COLLE | BA | 30.000 | - |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC | 139.000 | - |
| ALFONSINE | RA | 96.000 | 400 |
| MASSA LOMBARDA | RA | 80.000 | 1940 |
| MODENA | MO | 500.000 | 4800 |
| PORTO RECANATI | MC | 70.000 | 600 |

5. Il terreno indicato nel piano di spandimento appartenente alla Soc. Agr. CA' BOSCO - FONDO CA' BOSCO in via Sant'Alberto (RA) è identificato dai seguenti mappali: sez. B, Foglio 96, Part. 12 e ha una superficie utile di spandimento pari a 1 ettaro e si prevede che riceverà una quantità stimata di fango annuale pari a 29,69 t, 17,81 t e 17,81 t rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025.
6. le quantità "insolitamente esigue" destinate alla distribuzione agronomica sono finalizzate a una prova agronomica triennale che valuterà gli effetti agronomici di diversi materiali organici (compresi i fanghi oggetto della presente richiesta di autorizzazione).
7. I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati e gli accertamenti analitici dei lotti omogenei dei fanghi risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
8. qualora le quantità da distribuire dovessero cambiare, è necessario allegare alla notifica delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'applicazione, la documentazione aggiornata.
9. i fanghi di depurazione vengono distribuiti utilizzando carri spandiletame a pianale mobile, con adeguamenti tecnici degli organi distributori che li rendano idonei alla distribuzione di un materiale con le caratteristiche fisiche dei fanghi (piatti rotanti alettati ad asse verticale e distribuzione posteriore o rotore anteriore alettato ad asse orizzontale e distribuzione laterale).

PRESCRIZIONI

- A) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi

e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;

- B) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- C) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- D) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- E) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- F) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
- G) L'utilizzo dei fanghi, deve avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio. Al completamento del singolo lotto, si procede al prelievo di un campione rappresentativo del materiale condizionato in esso presente e a una sua caratterizzazione analitica, per verificarne la corrispondenza rispetto ai requisiti definiti dalla normativa vigente (DGR 2773/04 e 285/05 e DGR 326 del 04/03/2019).
- H) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- I) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- J) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- K) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- L) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- M) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- N) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato B);

- O) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- P) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- Q) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- R) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- S) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- T) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO B)

ARPAE

- SAC

pec: aora@cert.arpa.emr.it

- Servizio territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

| <i>Comune</i> | <i>Indirizzo</i> | <i>Foglio</i> | <i>Particella/e</i> | <i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i> |
|---------------|------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.